

**ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 22 LUGLIO 1960
PER LA PROROGA CON MODIFICHE DEGLI ACCORDI NAZIONALI
29 MARZO 1956 E 1° DICEMBRE 1958 RELATIVI AI DIRIGENTI
DELLE IMPRESE ASSICURATRICI RAPPRESENTATE DALL' A.N.I.A.
E PER I DIRIGENTI DELL' I.N.A.**

Il giorno 22 luglio 1960 in Firenze

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo Presidente prof. avv. *Eugenio Artom*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo Presidente rag. *Antonio Prosoni*; si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'accordo stipulato in Milano il 1° dicembre 1958 fra l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e la Federazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici è prorogato al 31 dicembre 1962, con le modifiche di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Le indennità di carica di cui all'art. 4 del verbale di accordo 29 marzo 1956 e successive modificazioni, sono sostituite, con decorrenza 1° agosto 1960, da quelle risultanti dall'unita tabella (all. 1).

Art. 3.

I limiti di cui all'art. 7 del predetto accordo 1° dicembre 1958 sono elevati, con decorrenza 1° agosto 1960, alle misure della unita tabella (all. 2), ferme restando le dichiarazioni delle parti contenute, a questo riguardo, nel citato accordo 1° dicembre 1958.

Art. 4.

Il termine per la disdetta di cui all'art. 9 del predetto accordo 1° dicembre 1958 è portato a mesi 6.

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo non si applicano ai Dirigenti dipendenti dallo Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Per detti Dirigenti le maggiorazioni minime rispetto alla retribuzione del funzionario nonchè, dei gradi su-

periori, rispetto alla retribuzione minima del grado inferiore, sono, a decorrere dal 1° agosto 1960, le seguenti:

Dirigente di 1° grado:

20% rispetto al trattamento annuo massimo di tabella del funzionario;

Dirigente di 2° grado:

30% rispetto alla retribuzione annua iniziale minima del grado 1°.

Dirigente di 3° grado:

15% rispetto alla retribuzione annua iniziale minima del grado 2°;

Dirigente di grado superiore al 3°:

12% rispetto alla retribuzione iniziale minima annua del grado immediatamente inferiore.

La retribuzione così determinata è comprensiva della indennità di carica che continua a rimanere in essa assorbita.

E' istituita, con decorrenza dal 1° agosto 1960, a favore dei Dirigenti dipendenti dall'INA, una indennità integrativa speciale fissata, per il 1° grado, in lire 210.000 annue; tale indennità sarà aumentata di lire 110.000 annue per ogni grado successivo al primo. La suddetta indennità fa parte della retribuzione agli effetti del computo delle indennità di licenziamento.

Art. 6.

L'efficacia del presente Accordo è subordinata, per quanto riguarda i Dirigenti dipendenti dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, alla ratifica di esso da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo.

ALLEGATO 1

INDENNITA' DI CARICA

con decorrenza 1° agosto 1960

(art. 2 verbale di accordo 22 luglio 1960)

Dirigenti di 1° grado	annue L.	770.000
Dirigenti di 2° grado	» »	930.000
Dirigenti di 3° grado	» »	1.100.000
Dirigenti di 4° grado	» »	1.300.000
Dirigenti di 5° grado	» »	1.500.000
Dirigenti di 6° grado	» »	1.750.000
Dirigenti di 7° grado	» »	2.000.000

ALLEGATO 2

« LIMITI » PER IL COMPUTO
DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA'

con decorrenza 1° agosto 1960

(art. 3 del verbale di accordo 22 luglio 1960)

a) In caso di dimissioni o di risoluzione amministrativa
del rapporto di lavoro:

Dirigenti di 1°, 2° e 3° grado	L.	6.500.000
Dirigenti di 4° e 5° grado	»	7.500.000
Dirigenti di 6° grado e oltre	»	8.500.000

b) in caso di morte, invalidità assoluta permanente o
quiescenza o dopo compiuti i 30 anni di servizio ef-
fettivo o i 65 anni di età:

Dirigenti di 1°, 2° e 3° grado	L.	7.800.000
Dirigenti di 4° e 5° grado	»	9.200.000
Dirigenti di 6° grado e oltre	»	11.000.000

c) nel caso in cui il Dirigente provenga dalla categoria
impiegatizia e non abbia maturato, all'atto delle di-
missioni, il minimo di anzianità contrattuale di Di-
rigente:

Dirigenti di 1°, 2° e 3° grado	L.	6.000.000
Dirigenti di 4° e 5° grado	»	7.000.000
Dirigenti di 6° grado e oltre	»	8.000.000

DICHIARAZIONI DELLE PARTI

Le parti, ferme e impregiudicate le rispettive posizio-
ni, si riservano di incontrarsi entro il 15 ottobre p. v.
per l'esame della richiesta presentata dalla Federazione
Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici in merito al-
la computabilità delle interessenze nella tredicesima
mensilità.

Visti l'accordo e gli allegati che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO